

D. D. 105/2018

R. R. 139/2018

Gen. 2479/18

Rep. 958/18

LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE SECONDA

la Presidente dott.ssa Giovanna Osana

av. Pizzorico

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al numero 139 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018.

Visto il ricorso depositato il 15 giugno 2018, con integrazione della documentazione in data 20 settembre 2018, cui ~~Antonio Picardi~~ ha chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma equa e giusta a titolo di risarcimento per il danno morale non patrimoniale per l'eccessiva durata del procedimento civile in cui l'odierno ricorrente era stato convenuto in giudizio davanti al tribunale di Cagliari, con citazione notificata il 4/8/2009, (R.G. 7521/2009), definito con sentenza 7 novembre 2017, durato oltre 8 anni.

L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, entro sei mesi dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Cagliari.

La causa presupposta eccedeva alla data del 31 ottobre 2016 i termini previsti per la ragionevole durata del processo. Conseguentemente non è applicabile il comma I dell'art. 2 della L. n. 89/2001 così come modificato dalla L. n. 208/2015.

Il giudizio in primo grado è iniziato il 4 agosto 2009 e è concluso il 7 novembre 2017, data di pubblicazione della sentenza, ed è durato, quindi, 8 anni, 3 mesi e 9 giorni.

Non sono però riferibili all'organizzazione del sistema processuale i seguenti periodi:

- dal 7 giugno 2016, data dell'interruzione del processo per il decesso di una delle parti e l'udienza del 23 settembre 2016, in cui il processo fu riassunto;
- dal 18 febbraio 2014 al 6 maggio 2014 e dal 6 maggio 2014 al 25 novembre 2014, perché il processo fu rinviato in quanto le parti aderirono all'astensione dalle udienze proclamata dall'ordine professionale.

Il processo è durato, quindi, complessivamente 7 anni, 2 mesi e 14 giorni, eccedendo la ragionevole durata di 5 anni.

Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis L. n. 89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Conseguentemente, tenuto conto nel caso di specie della media complessità della causa (considerato che è stato necessario disporre consulenza medico legale e successivamente rinnovarla) e della forbice prevista dall'art. 2 bis, si liquida la somma complessiva di euro 2.500,00 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo, in ragione di euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, riconoscendo la stessa giurisprudenza della Corte EDU congrua la somma di euro 500,00 per cause di natura economica (Cass. n. 14974/15, n. 5277/15).

Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 55/2014 in relazione alla somma liquidata.

P.Q.M.

Ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione, in favore di ~~Antonio Di Manti~~, la somma di euro 2.500,00, liquidata a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro 627,00 di cui 600,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cagliari, 20 ottobre 2018

la Presidente



REINZIO VINCENZO
Dressa Donatella PUI

Dressa

Deposito in Tribunale
Cagliari 20/10/2018
REINZIO VINCENZO
Dressa Donatella PUI

Dressa